



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 290/14/CONS

**SEGNALAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEVIS FORMENTIN,
RICCARDO MILOCCO E STEFANO SCARDACI PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
DA PARTE DEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 12 maggio 2014 (prot. n. 23739) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Marano Lagunare (UD), a seguito della segnalazione dei consiglieri comunali Devis Formentin, Riccardo Milocco e Stefano Scardaci, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare i segnalanti lamentavano *“la mancata neutralità della pubblica amministrazione di Comune di Marano Lagunare per aver sponsorizzato e presenziato a due eventi: 1. Il giorno 7 maggio l’amministrazione comunale presenta pubblicamente il nuovo portale (e la relativa applicazione) di promozione del territorio e lo pubblicizza nel sito del Comune; 2. Per il giorno venerdì 9 maggio l’amministrazione comunale organizza, in collaborazione con altre associazioni, un incontro intitolato Stili di vita per vivere meglio”*;

CONSIDERATO che il competente Comitato ha formulato una proposta di archiviazione della segnalazione, ritenendo che, relativamente al primo caso, il sito web (portale) oggetto della segnalazione appaia non riconducibile all’Amministrazione comunale e la presentazione dell’iniziativa nell’area news del sito ufficiale del Comune sia caratterizzata dal requisito dell’impersonalità e che, nel secondo caso, l’evento citato sia stato organizzato da un’associazione esterna e non dall’Amministrazione, *“alla*

290/14/CONS

quale quest'ultima ha concesso l'utilizzo della sala consiliare", per cui "la fattispecie non sembra poter essere ricondotta alle tipologie di comunicazione istituzionale previste dalla l. 150/00";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del Sindaco del Comune di Marano Lagunare del 9 maggio 2014 in cui si rileva quanto segue:

- l'Amministrazione non ha violato alcuna disposizione di legge, avendo posto in essere, nella piena trasparenza, attività non rientranti nel divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- in merito all'iniziativa del 7 maggio u.s., avente ad oggetto la presentazione del portale di promozione turistica www.maranoinforma.it, *si precisa che l'incontro – tra l'altro tenuto dai tecnici che hanno realizzato lo stesso sito – ha avuto l'unica finalità di far conoscere ai potenziali visitatori e fruitori dei servizi ivi contenuti le opportunità offerte dal territorio di Marano Lagunare, senza con ciò far spiccare alcun operato dell'Amministrazione.....lo stesso dicasi quanto all'inserimento della notizia tra le news sul sito istituzionale del Comune, con cui è stato semplicemente messo a conoscenza dei navigatori l'esistenza del nuovo portale";*
- in merito all'iniziativa del 9 maggio, si specifica che l'incontro dal tema "Stili di vita per vivere meglio (il valore della salute)", è stato organizzato da alcune associazioni locali e che l'Amministrazione Comunale di Marano Lagunare, con deliberazione n. 35 del 4 aprile 2014, ha solo concesso il patrocinio e l'utilizzo gratuito della sala consiliare all'associazione richiedente *"nella convinzione che l'evento, fortemente connotato da finalità sanitarie, sociali e assistenziali, non ricada nel divieto della comunicazione istituzionale così come disciplinato dalla normativa";*

PRESA VISIONE del portale www.maranoinforma.it, dominio esterno all'amministrazione, nonché della notizia pubblicata in forma impersonale sul sito ufficiale del Comune di Marano Lagunare, e della deliberazione di concessione del patrocinio e dell'utilizzo gratuito della sala consiliare per l'incontro "Stili di vita per vivere meglio";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO che le iniziative oggetto di segnalazione non rientrano nelle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00 in quanto entrambi gli eventi risultano esterni alle attività dell'Amministrazione Comunale di Marano Lagunare; in merito invece alla notizia dell'evento di presentazione del portale www.maranoinforma.it pubblicata sul sito ufficiale del Comune si ritiene che la stessa, pur configurandosi come un'attività di comunicazione istituzionale, così come individuata dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in particolare dal citato articolo 1, comma 4, presenti il requisito dell'impersonalità;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Marano Lagunare ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani